



Repertorio generale n. 1067

DETERMINAZIONE n. 235 del 23/04/2012

OGGETTO:- Autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente n.5/07 rilasciata in data 8.8.2007 dal Comune di Ortona. Conferma del provvedimento.-

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di aprile

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

## **RICHIAMATE**

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- la deliberazione della Giunta Municipale n.61 del 18.4.2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

**PREMESSO** che da verifica eseguita, è stato rilevato che:

- Alla sig. USAI Barbara, nata a Nuoro il 3.8.1968, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta CARENTAL S.R.L. con sede in Ortona, p.i. nr.02182600698, in data 08.8.2007 è stata rilasciata autorizzazione n.5/07 per servizio pubblico di noleggio con conducente – contingente minibus - con il veicolo marca Renault tipo JDA1 targato DJ378PY;
- In data 10.9.2009, a fronte di specifica richiesta da parte dell'interessata, l'autorizzazione di che trattasi veniva aggiornata per sostituzione del veicolo e rilasciata per l'autovettura Daimler Chrisler AGMB211 targata DK005ZM;
- In data 24.5.2011, a fronte di specifica richiesta da parte dell'interessata, l'autorizzazione di che trattasi veniva aggiornata per sostituzione del veicolo e rilasciata per l'autovettura Daimler AG targata DW635FA;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, approvato con delibera del C.C. n.45 del 6.8.2002;

**VISTA** la delibera G.C. n.163 del 18.6.2004, resa esecutiva ai sensi dell'art.43 della L.R. n.62/1983 della Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n.50/2004/DE2 del 23.7.2004, con la quale venivano aggiornati i contingenti di veicoli ai quali rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, così fissandoli:

- Autobus: n.10
- Minibus: n.8
- Autovetture n.15;

**VISTA** la L.R. n.25/2007 con la quale viene disciplinata l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus che all'art.4 prevede la competenza della Regione Abruzzo al rilascio delle relative autorizzazioni;

**VISTO:**

- l'art.54 del vigente codice della strada che, nell'elencare le varie tipologie di autoveicoli, così li distingue e definisce:
  - ✓ autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  - ✓ autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- l'art.2 del D.M. 18.4.1977 e s.m.i. che definisce "minibus". Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore ad 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;

**RILEVATO** che:

l'autorizzazione di che trattasi è stata *ab origine* erroneamente rilasciata per il contingente di veicoli definiti "minibus" invece che per quello delle "autovetture" infatti, dall'esame della documentazione in atti, si evince che:

- a)- l'interessata aveva proposto istanza per ottenere il previsto nulla osta all'immatricolazione di un "veicolo in corso di acquisizione avente le seguenti caratteristiche: Marca: Renault -

Tipo:Master Combi – Telaio:VF1JDA1H637631027 – Nuovo di fabbrica da adibire al servizio di noleggio con conducente”;

b)- dalla copia della carta di circolazione depositata si rileva che: il veicolo è immatricolato come “autovettura per trasporto di persone – uso terzi – da noleggio con conducente – (S1) numero posti a sedere compreso il conducente **nove**”;

c)- nella autorizzazione n.05/2007 ad essa rilasciata in data 08.8.2007, tra le caratteristiche del veicolo riportate risultano le seguenti: autovettura marca:Renault – Tipo: JDA1 – Telaio n. VF1JDA1H637631027 – targato: DJ378PY;

d)- con istanza in data 16.6.2009 la titolare dell'autorizzazione richiedeva il nulla osta alla sostituzione del veicolo di che trattasi con il seguente: Daimler Chrisler E320CDI targato DK005ZM – cinque posti – telaio n.WDB2110221B209343;

e)- nella autorizzazione n.05/2007 ad essa rilasciata in data 10.8.2009, tra le caratteristiche del veicolo riportate risultano le seguenti: autovettura Daimler Chrisler – Telaio n.VDB2110221B209343 – targato: DK005ZM;

f)- dalla copia della carta di circolazione depositata si rileva che: il veicolo è immatricolato come “autovettura per trasporto di persone – uso proprio – (S1) numero posti a sedere compreso il conducente **cinque**”;

g)- con istanza in data 18.3.2011 la titolare dell'autorizzazione richiedeva il nulla osta alla sostituzione del veicolo di che trattasi con il seguente: Marca: Daimler – telaio n.WDB9067351S387950 targato DW635FA;

h)- dalla copia della carta di circolazione depositata si rileva che: il veicolo è immatricolato come “autovettura per trasporto di persone – uso terzi – da noleggio con conducente – (S1) numero posti a sedere compreso il conducente **nove**”;

i)- nell'autorizzazione n.05/07 ad essa rilasciata in data 24.5.2011, tra le caratteristiche del veicolo riportate risultano le seguenti: autovettura Daimler AG – Telaio n. WDB90673518387950 – targato: DW635FA;

l)- da quanto sopra appare evidente che l'autorizzazione n.5/07 datata 8.8.2007, relativa al contingente “minibus”, è stata erroneamente rilasciata perché l'autoveicolo al quale era riferita era ricompreso nella categoria delle autovetture, essendo questo destinato al trasporto di persone in numero di nove compreso il conducente;

m)- ciò determina, di fatto, che nel Comune di Ortona il contingente autorizzabile delle autovetture per il servizio di noleggio con conducente, stabilito in 15, è stato superato essendo allo stato – di fatto – in esercizio n. 17 autovetture;

**VISTA** la comunicazione avvio procedimento n.5325/1 in data 16.3.2012 per l'annullamento dell'autorizzazione di che trattasi, notificata all'interessato in data 20.3.2012;

**VISTA** la comunicazione in data 28.3.2012 a firma del l.r. della CARENTAL s.r.l., assunta al protocollo generale dell'Ente al n.6102 in data 28.3.2012, con la quale lo stesso, partecipando al procedimento, forniva le proprie controdeduzioni;

**VISTO** il parere espresso su richiesta dello scrivente dal legale dell'Ente in data 6.4.2012, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.7215 del 17.4.2012;

**VISTO** il parere espresso su richiesta dello scrivente dal Segretario Generale dell'Ente in data 20.4.2012;

**RITENUTO** a tal riguardo che:

- all'atto della primitiva richiesta l'interessato aveva presentato copia della carta di circolazione dalla quale era agevole rilevare la categoria di appartenenza del mezzo;
- da quanto sopra appare evidente che l'autorizzazione n.5/07 datata 8.8.2007, relativa al contingente “minibus”, è stata erroneamente rilasciata perché l'autoveicolo al quale era riferita era ricompreso nella categoria delle autovetture, essendo questo destinato al trasporto di persone in numero di nove compreso il conducente;
- ai fini dell'eventuale annullamento dell'atto autorizzativo *de quo*, come da consolidata giurisprudenza, appare necessario contemperare, secondo un criterio di ragionevolezza:
  - a)- l'interesse pubblico concreto ed attuale che la P.A. intende curare con il ritiro del medesimo atto;
  - b)- il consolidamento di posizioni giuridiche di vantaggio e di legittimo affidamento obiettivamente ingenerato nel soggetto interessato;
  - c)- la sussistenza di eventuali ragioni di pubblico interesse;
  - d)- l'esercizio del potere di annullamento entro un termine di tempo ragionevole entro il quale provvedervi;

nonché valutare gli interessi dei destinatari ed eventuali controinteressati rispetto all'atto da rimuovere, con l'esigenza di non incidere su posizioni giuridiche consolidate ed ormai definitive;

**RILEVATO** che, in ossequio al principio della proporzionalità che deve contraddistinguere l'attività amministrativa, elaborato come emanazione del principio di legalità inteso in senso reale, ossia come principio di giustizia, che fissa il dovere per la P.A. di conseguire gli obiettivi dell'azione amministrativa alle migliori condizioni possibili, imponendo ai cittadini e alle imprese il minor onere possibile, e in considerazione del lungo termine ormai intercorso dal rilascio delle due autorizzazioni che, indubbiamente, ha potuto concorrere a consolidare la posizione giuridica dell'interessata, non appare opportuno nel caso di specie adottare atti restrittivi della sfera giuridica quali l'annullamento dell'autorizzazione che occupa, non proporzionati all'interesse pubblico, senza esporre l'Ente a concreta possibilità di azione risarcitoria, anche di ingente entità, stante la verosimile estraneità ed incolpevolezza dell'interessato nell'errata individuazione della tipologia del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione stessa e la sua consequenziale collocazione all'interno dell'aliquota di quelle rilasciabili ai minibus;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della G.C. n.16 del 10.2.2012 il contingente di previsione delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. è stato elevato da 15 a 25 e che tale provvedimento è al vaglio dell'Amministrazione Regionale ai sensi della L.R. n.62/1983;

**VISTA** la Legge 15.1.1992 n.21

**VISTA** la L.R. 27.1.1997 n.8;

**VISTA** la L.R. 23.12.1998 n.152;

**VISTA** la Legge 11.8.2003 n.218;

**VISTA** la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21 nonies;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**RILEVATO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

### **DETERMINA**

- 1) confermare l'autorizzazione amministrativa n.5/07 rilasciata dal Comune di Ortona in data 8.8.2007, attualmente intestata alla CARENTAL S.R.L. con sede in Ortona, Villa Caldari, via del Cimitero n.17 e relativa all'autovettura DAIMLER AG – Telaio n. WDB90673518387950 – targato: DW635FA;
- 2) Dare notizia all'interessato che non è esclusa la possibilità di ritiro da parte di questo Ente del presente atto, qualora dovessero emergere esigenze prioritarie di pubblico interesse.
- 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di Legge.-

Il Compilatore  
(D.G.)

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE

Dott. Domenico Galanti

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*